



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

in persona del consigliere designato, Dr. Giovanni Galasso, ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 4225/2023 r.g.a.c.c. avente ad oggetto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sezione staccata di Salerno il 22/9/2023, all'esito del giudizio di appello n. 450/2023 R.G.A.

TRA

Avv. (c.f. difensore di se stesso;
OPPONENTE

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 06363391001), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. 80030620639), presso la quale è domiciliata *ex lege* in Napoli alla Via Diaz n. 11;

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli il 3/10/2023, l'Avv. ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, il 22/9/2023 per l'attività dallo stesso prestata quale difensore di Dante Di Francescantonio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel processo n. R.G.A. 450/2023.

A sostegno del ricorso lo stesso ha dedotto che:

- ricorre la giurisdizione del Giudice ordinario in quanto il presente giudizio





riguarda diritti soggettivi;

- la competenza territoriale è della Corte d'Appello di Napoli in quanto la sezione staccata di Salerno della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Campania, che ha sede a Napoli, costituisce una mera articolazione interna di quest'ultima ai sensi dell'art. 2 d.m. 6/6/2000;

- il compenso liquidatogli (€ 2.600 oltre accessori) con il decreto opposto è inferiore al minimo previsto dalla legge, in quanto il valore della controversia (pari alla somma di imposte, sanzioni ed interessi) è di € 944.103,38 e, dunque, pur applicando i minimi tariffari, in base ai parametri contenuti alla tabella 24 allegata al d.m. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 520.000 ed € 1.000.000, il compenso minimo sarebbe di € 9.027;

- anche se si fosse determinato il valore della controversia in base all'entità dell'imposta netta (€ 499.153), il compenso minimo, applicando i parametri per le controversie di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000, sarebbe stato di € 6.944,00;

- sul compenso va applicata la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014 per l'impiego di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti e dei documenti allegati.

Ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"liquidare i compensi richiesti dall'odierno ricorrente nella misura richiesta nel ricorso o nella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.*

Con vittoria di spese e compenso professionale, per il caso di opposizione".

Dopo la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo disposta all'udienza del 30/1/2024, si è costituito, con comparsa depositata il 10/4/2024, il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'esito dell'udienza del 17/12/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., dal deposito di note scritte, lo scrivente, con ordinanza ex art. 127 *ter* terzo comma c.p.c. del 4/1/2025, ha introitato il processo in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* ultimo comma c.p.c..





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

Va dichiarata l'incompetenza della Corte d'Appello di Napoli, essendo competente il Tribunale di Salerno. Non possono condividersi le argomentazioni svolte dal ricorrente per sostenere la competenza della Corte d'Appello di Napoli.

Ed infatti, il presente giudizio è disciplinato dall'art. 15 d.lgs. 150/2011; tale norma stabilisce che la controversia è regolata dal rito semplificato di cognizione (artt. 281 *decies* e ss. c.p.c.) e che il ricorso si propone *"al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"*. In particolare, si tratta di una competenza funzionale del capo dell'ufficio o di un suo delegato (Cass. 22795/2019).

Ciò posto, come osservato dal ricorrente, quando il decreto di liquidazione è stato emesso da un Giudice amministrativo o tributario l'opposizione a tale decreto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; infatti *"il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo - avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso - e non consequenziale rispetto a quello svolto davanti al giudice a quo. Non sussiste quindi alcuna "connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base" (Corte Cost. 11.4.2008, n. 96), né può ostare a tale conclusione la previsione secondo cui il ricorso deve essere proposto al "capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento", atteso che ciò non implica una necessaria coincidenza. In tal senso rileva che l'art. 15 del D.lgs. n. 150/2011 è certamente volto a valorizzare (così come il previgente art. 170 d.p.r. 115/2002) la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione, ma sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale. Si tratta, insomma, di una norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, così che ove la giurisdizione sulla causa a quo appartenga ad un giudice speciale, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia oggetto dell'opposizione"* (così Cass. 3027/2023, in motivazione; sulla medesima questione cfr. anche Cass. SS.UU. 26907/2016; sulla questione affine della giurisdizione sulle opposizioni al decreto di liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici, cfr. anche CdS A.P. 10/2024).





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

Se però la giurisdizione appartiene in ogni caso al giudice ordinario, perché la controversia verte in materia di diritti soggettivi patrimoniali, deve ritenersi che, quando il provvedimento è stato emesso da giudici appartenenti ad altre giurisdizioni - non potendo la controversia essere decisa dal *“capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento”* - la competenza deve essere individuata secondo i principi generali. Non vi sono infatti norme che consentono espressamente di derogare a tali principi, stabilendo che sulle opposizioni avverso i provvedimenti di liquidazione adottati dai giudici di appello appartenenti ad altre giurisdizioni, debba decidere la Corte d'Appello. Né una simile soluzione si potrebbe giustificare sotto il profilo logico, atteso che il Giudice chiamato a decidere sull'opposizione non apparterrebbe in ogni caso all'Ufficio che ha provveduto sulla liquidazione. Non vi è dunque quella *“prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione”* che giustifica invece la competenza del Presidente della Corte d'Appello per le opposizioni avverso i provvedimenti emessi dalla Corte.

A sostegno della tesi del ricorrente non potrebbe invocarsi, neppure in via analogica, l'art. 15 comma 2° d.lgs. 150/2011 – secondo il quale *“per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello”* – in considerazione della diversa ratio sottesa a tale norma che riguarda comunque l'ufficio requirente presso la Corte d'Appello.

La competenza del Tribunale non determina poi una disparità di trattamento in ordine alle impugnazioni esperibili, giacché, in ogni caso, la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile (art. 15 comma 6° d.lgs. 150/2011).

Infine, neppure sono di ostacolo alla soluzione indicata le richiamate pronunce della S.C. che hanno riguardato opposizioni avverso liquidazioni compiute da giudici tributari o amministrativi di primo grado in relazione alle quali nessun dubbio può esservi circa la competenza del tribunale, anche in base ai principi generali sulla competenza.

Dovendo applicarsi i principi generali anche ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, occorre fare riferimento ai criteri concorrenti previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. combinati con l'art. 25 c.p.c., sicché la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Salerno.

Sebbene il procedimento si concluda con una pronuncia in rito, occorre provvedere sulle spese, che possono essere compensate in considerazione della novità





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

della questione e della mancanza di giurisprudenza di legittimità sulla stessa.

P.Q.M.

Il Consigliere designato, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 proposta dall'Avv. _____ avverso il decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno il 22/9/2023, all'esito del giudizio di appello n. 450/2023 R.G.A., così provvede:

1. dichiara la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Salerno;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, il 31 gennaio 2025.

Il Consigliere designato

Dr. Giovanni Galasso

